



Con la circolare n. 27/2017 pubblicata ieri, allegata alla presente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 alla disciplina dello **split payment**, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, applicabile alle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2017.

La circolare riconosce l'esistenza dell'incertezza normativa in sede di prima applicazione e, attuando i principi dello Statuto del contribuente, conferma la **non sanzionabilità** dei comportamenti difformi ai chiarimenti, anteriormente all'emanazione del documento, purché l'imposta sia stata assolta, seppure con modalità irregolari.

Con riferimento all'ambito **soggettivo**, l'Agenzia ha fornito valide precisazioni sui criteri da seguire per individuare gli acquirenti a cui si applica l'istituto.

Per le P.A., i soggetti corrispondono a quelli nei cui confronti vi è obbligo di emissione della fattura elettronica ed ai fini dell'esatta individuazione deve farsi riferimento all'**elenco** pubblicato sul sito dell'IPA (www.indicepa.gov.it), con la sola esclusione dei "Gestori di pubblici servizi".

In ogni caso, la riferibilità a una data società delle disposizioni dello split payment, di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, deve essere compiuto e verificato tramite gli elenchi che il Dipartimento delle Finanze pubblica sul proprio sito.

L'inclusione di un soggetto in uno di detti elenchi ha, infatti, effetto costitutivo, in particolare occorre fare riferimento agli **elenchi pubblicati il 31 ottobre 2017**, nella loro versione definitiva e corretta.

In virtù della recente pubblicazione degli elenchi definitivi, l'Agenzia ritiene che il rilascio da parte dell'acquirente dell'**attestazione**, di cui al c. 1-*quater* dell'art. 17-ter, sia ormai da ritenersi **superata**; qualora comunque sia rilasciata, essa dovrà trovare corrispondenza alle risultanze degli elenchi definitivi, altrimenti dovrà considerarsi priva di effetti giuridici.

In riferimento all'ambito oggettivo (*in continuità con i principi espressi con la circ. n. 15/2015*), lo split payment si applica alle sole operazioni **certificate** con emissione di **fattura**; ne restano, dunque, escluse le operazioni per le quali sono emessi, alternativamente, ricevuta fiscale, scontrino fiscale o non fiscale, fattura semplificata, come pure quelle esonerate dall'obbligo di certificazione perché annotate direttamente nel registro dei corrispettivi. Ciò vale anche se, dopo gli adempimenti sopra richiamati, è emessa fattura ai fini della documentazione del costo e dell'IVA assolta.

Escluse, inoltre, le operazioni per le quali l'acquirente si avvale del regime previsto per gli esportatori abituali, di cui all'art. 8, c. 1, lett. c) del DPR 633/72, per le quali permane il regime di non imponibilità e le operazioni **permutative**, poiché l'attribuzione di denaro – sia pure a solo titolo di IVA – si porrebbe in contrasto con l'istituto di cui all'art. 1552 c.c., è invece applicabile agli eventuali **conguagli in denaro** previsti dall'operazione permutativa.

Le operazioni rese a favore dei dipendenti di una P.A. o di una società sono soggette alla disciplina dello split payment solo se la relativa fattura è emessa e intestata alla P.A. quale società e non nei confronti del dipendente.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani